

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

composta dai magistrati:

Ignazio Faso Presidente;

Rosario Scalia Consigliere;

Francesco Alfonso Consigliere;

Maria Luisa Romano Consigliere – relatore;

Carmela Mirabella Consigliere;

Maria Teresa D'Urso I Referendario;

Donatella Scandurra I Referendario.

nell'adunanza del 9 gennaio 2013

VISTI gli artt. 100 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 e, in particolare, l'art. 7, c. 8;

VISTI gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come successivamente puntualizzati con la deliberazione n. 9/SEZAUT/2009 e con la deliberazione n. 3/INPR/2011, nonché con deliberazione delle SS.RR. n. 54/2010/CONTR;

VISTA la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Poli (RM) con nota n. 3459 dell' ottobre 2012, acquisita al protocollo della Sezione in data 26 ottobre 2012 con il n. 5331;

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione n. 1 del 04 gennaio 2013 con la quale è stata disposta la convocazione dell'odierna adunanza per deliberare collegialmente sulla suddetta richiesta;

UDITO, in camera di consiglio, il relatore Consigliere dott.ssa Maria Luisa Romano:

CONSIDERATO IN

PREMESSA

Il Sindaco del Comune di Poli, con la nota citata in epigrafe, ha chiesto di conoscere, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, il parere della Sezione in ordine all'interpretazione dell'art. 9, comma 4, del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, che – espressamente nelle more del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti appartenenti ai livelli di governo sub statale e per favorirne la realizzazione ha prolungato al 30 giugno 2013 i termini di scadenza ex lege delle convenzioni, a suo tempo assentite in modo diretto dai Comuni e ancora in corso, con i concessionari dell' ex Servizio nazionale della riscossione tributi non confluiti in Equitalia s.p.a. all'atto del subentro della medesima nella gestione di tale attività, nonché delle convenzioni eventualmente stipulate con la stessa Equitalia, rispettivamente già fissati al 31 dicembre 2012 dall' art. 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

In particolare, la richiesta di parere attiene all'ultimo alinea del citato art. 9, comma 4, per il quale fino alla stessa data del 30 giugno 2013 "è fatto divieto di procedere a nuovi affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle entrate e sono prorogati, alle medesime condizioni, anche patrimoniali, i contratti in corso.

Al riguardo, il Comune istante ha rappresentato di essere socio di una Società per azioni partecipata da una pluralità di Comuni e perciò avente capitale interamente pubblico, prevalentemente operante nel settore della gestione delle entrate comunali, e di avere già avviato, al momento dell'entrata in vigore della norma di cui trattasi, le procedure per l'affidamento alla predetta - della quale non è specificata l'attività attualmente svolta per il Comune di Poli - dei propri "servizi di liquidazione, accertamento, riscossione delle entrate e di revisione/classamento delle rendite catastali" e di averne sospeso cautelativamente il perfezionamento in ragione del sopravvenuto divieto.

Sussistono, peraltro, dubbi in ordine all'ampiezza del divieto stesso, rimanendo da chiarire se esso comprenda anche gli affidamenti a società cc.dd. "in house", cioè appartenenti alla tipologia di quello prospettato nel caso di specie, ovvero in subordine se il medesimo riguardi o meno la totalità dei servizi richiamati dal Comune istante e se, perciò, la possibilità di perfezionare la procedura attivata possa considerarsi comunque fatta salva sia pure solo per "alcuni di questi servizi e non altri".

La questione esposta, ad avviso del richiedente, rientra nell'ambito delle attribuzioni consultive ex art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, "in quanto trattasi in primo luogo di disciplina di diritto privato dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione; in secondo luogo di disciplina

della riscossione tributaria per gli enti locali, in terzo luogo di disciplina degli affidamenti a società a capitale interamente pubblico".

DIRITTO

La richiesta è inequivocabilmente intesa a promuovere l'esercizio delle attribuzioni consultive di cui all'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003.

Preliminarmente, come da giurisprudenza costante, compete al Collegio valutarne l'ammissibilità soggettiva e oggettiva.

Poiché nella specie non emergono profili specifici in senso contrario, per entrambi gli aspetti è possibile richiamare gli orientamenti consolidati di questa Sezione (cfr., *ex multis*, Sezione Controllo Lazio, del. n. 21/2012/PAR; del. n. 75/2012/PAR) a termini dei quali la richiesta è da considerare ammissibile:

- per la sua provenienza dal Sindaco, legittimato a rappresentare,
 in virtù del rapporto di rappresentanza organica, la volontà del Comune in
 tutte le sedi politico istituzionali (art. 50 TUEL);
- per l'irrilevanza del mancato inoltro per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Lazio, in quanto adempimento ordinariamente privilegiato dal legislatore ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131/2003, ma non obbligatorio e comunque non assorbente la legittimazione ad adire le Sezioni Regionali di controllo della Corte dei Conti da parte del Sindaco (il coinvolgimento del Consiglio delle Autonomie Locali richiederebbe, inoltre, una puntuale attuazione subordinata ad indirizzi concordati fra le parti interessate, allo stato non noti alla Sezione);
- per la propedeuticità del parere rispetto all'adozione di atti e provvedimenti concreti e propedeutici all'avvio di attività gestionali;
 - per il rilievo generale e astratto dei dubbi ermeneutici posti, che

non riguardano scelte di carattere discrezionale, dunque prive di collegamenti con la contabilità se non in quanto produttive di effetti finanziari e sulle quali si finirebbe per interferire impropriamente in sede consultiva;

- per la sua attinenza all'ambito della contabilità pubblica, ricavabile in modo assorbente, conformemente agli orientamenti consolidati della giurisprudenza contabile ed in particolare di quelli richiamati analiticamente in premessa, dal riguardare l'interpretazione della disciplina generale concernente l'attività di riscossione delle entrate tributarie degli enti locali e le sue forme.

Il Collegio, peraltro, non può omettere di tener conto del fatto che, nelle more del deferimento all'esame della Sezione, la questione interpretativa prospettata, pur in sé oggettivamente fondata e di interesse generale, ha perso ogni fondamento concreto, in ragione del venir meno della disposizione di cui all'art. 9, comma 4, secondo alinea, in sede di conversione per effetto della legge 7 dicembre 2012, n. 213, che ne ha comportato l'abrogazione a far tempo dallo scorso 9 dicembre.

Conseguentemente, un'odierna pronuncia di merito sarebbe *inutiliter*data, per il venir meno di ogni concreto interesse applicativo.

Giova, comunque, precisare che dalla mancata conversione del divieto in argomento discende la riespansione della facoltà dei Comuni, contemplata pure in regime di proroga delle convenzioni di cui agli artt. 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto legge n. 70/2011 e all'art. 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto legge n. 203/2005, di riorganizzare l'attività di gestione delle proprie entrate, in conformità alla vigente disciplina di cui all'art. 52, comma 5, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che contempla espressamente l'affidamento a società a totale partecipazione pubblica.

Tale ultima evenienza, comunque, non può prescindere dalla contestuale osservanza delle norme di riordino delle società in questione che per beneficiare di eventuali nuovi affidamenti devono essere legittimamente nella titolarità dell'ente interessato.

P.Q.M.

Dichiara il non luogo a deliberare per sopravvenuta carenza di interesse.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, al Comune di Poli, rappresentato dal Sindaco pro-tempore.

Così deliberato in Roma, nell'adunanza del 9 gennaio 2013.

IL MAGISTRATO RELATORE

IL PRESIDENTE

f.to Maria Luisa Romano

f.to Ignazio Faso

Depositato in Segreteria il 22 gennaio 2013 Il Direttore del Servizio di Supporto f.to Chiara Samarelli